

DOTTRINA

LA SENTENZA DEL “PROCESSO JUVENTUS”: BREVI NOTE COMPARATISTICHE IN MATERIA DI LEGISLAZIONE “ANTIDOPING” E DI FRODE SPORTIVA

di Gaetano Manzi*

SOMMARIO: Introduzione. - 1. La Legge n. 376 del 14 dicembre 2000 - 2. La legge 401/892. - 3. Le condotte penalmente rilevanti *secondo la legislazione antidoping*. - 4. La duplicità di intenti perseguita dalla legge - 5. La responsabilità penale dell'*extraneus* - 6. Le sanzioni accessorie - 7. I farmaci “vietati”.

Introduzione.

Dopo tre anni di processo, il Tribunale ordinario in composizione monocratica di Torino, nella persona del Dott. Giuseppe Casalbore, ha emesso, il 26 novembre 2004, la sentenza nel processo che ha visto coinvolti, quali imputati, esponenti dello staff medico e dirigenziale della Juventus Football S.p.A. (di seguito Juventus) per utilizzo di sostanze farmacologiche vietate.

Nel merito, il Tribunale torinese ha riconosciuto che ai giocatori della Juventus, nel periodo che va dal 1994 al 1998, sono stati somministrati farmaci con l'intento di migliorarne le prestazioni, sfruttando gli effetti secondari dei prodotti.

Per tali contestazioni il responsabile dello staff medico, il Dott. Riccardo Agricola, riconosciuto colpevole di frode sportiva e di

* GAETANO MANZI è avvocato, Senior Associate dello Studio Legale Prof. Avv. Giuseppe Della Monica & Associati di Salerno; ricercatore del Centro di Diritto dello Sport.

somministrazione di farmaci pericolosi per la salute, è stato condannato a un anno e dieci mesi di reclusione, con l'interdizione dalla professione per la durata della pena ai sensi degli artt. 30 e 31 c.p. — atteso che i reati contestati sono stati commessi dall'imputato con abuso dei poteri e in violazione dei doveri inerenti la professione medica — e 2.000,00 euro di multa (pena, naturalmente, sospesa). Il medico — come sostenuto dal Giudice Casalbore nelle motivazioni della sentenza di condanna — ha utilizzato «tutti i possibili espedienti per ottenere miglioramenti nelle prestazioni dei giocatori»; tale condotta avrebbe consentito di influire sui risultati della squadra.

Il medico avrebbe «ottenuto il risultato di potenziare fraudolentemente e non fisiologicamente la prestazione agonistica dei calciatori, così conseguentemente influenzando anche sul risultato della competizione sportiva nella quale i giocatori stessi venivano schierati, alla quale cioè prendeva parte la società Juventus». Tra i farmaci impiegati dal medico sociale un ruolo primario è rivestito dall'eritropoietina, che si è ritenuto essere stata sicuramente acquistata e somministrata ai giocatori della Juventus — scrive il Giudice — secondo il quale il Dott. Agricola «non può avere fatto tutto da solo né può aver provveduto direttamente alla spesa — anche di una certa consistenza, trattandosi di prodotti molto costosi — per il relativo acquisto, né ancor più può avere agito senza la preventiva approvazione dei suoi superiori, se non altro per i gravissimi effetti che l'uso di eritropoietina (di seguito EPO) avrebbe potuto comportare per la salute dei giocatori e per la responsabilità disciplinare anche della società stessa, qualora tale somministrazione fosse stata individuata ed accertata in sede sportiva».

Il delitto di frode sportiva è stato, infatti, contestato anche ad Antonio Giraudo, quale Amministratore delegato della Juventus, in concorso con Agricola. Il ragionamento sul quale si è basata l'imputazione risponde ai canoni della comune logica, atteso che il dottor Agricola non può aver agito per un interesse esclusivamente personale. Egli non ha somministrato farmaci e sostanze in quantità certamente considerevoli a quasi tutti i giocatori della Juventus, a seconda delle circostanze, degli impegni, delle stagioni e a seconda delle caratteristiche di gioco individuali, solo per ottenere un risultato personale. Il descritto modo di operare del dottor Agricola ha finito necessariamente col ripercuotersi sulla complessiva prestazione dei giocatori, sui risultati della squadra e, quindi, della società che, appunto, è rappre-

sentata dall'Amministratore delegato: è difficile ipotizzare che proprio il dottor Giraudo non fosse a conoscenza dei comportamenti del dottor Agricola, anche perché una strategia sbagliata, intrapresa in via autonoma dal medico della società, senza che i vertici sociali fossero informati e condividessero le scelte attuate, certamente avrebbe potuto costare molto cara ad responsabile dello staff sanitario della società. Se questo, dunque, è lo sviluppo del ragionamento accusatorio, che sul piano logico è assolutamente condivisibile, sul piano processuale e probatorio non si sono rinvenuti elementi in concreto a carico di Giraudo.

L'Amministratore delegato, Antonio Giraudo, vertice massimo della gestione e dell'amministrazione della Juventus, è stato assolto relativamente all'imputazione di frode sportiva in quanto «la prova a suo carico non risulta completa e sufficiente», soprattutto in virtù della mancanza di elementi diretti che potessero almeno portare all'individuazione della forma utilizzata per i pagamenti relativi all'acquisto dell'eritropoietina.

Il Procuratore della Repubblica, il Dott. Raffaele Guariniello, aveva chiesto 3 anni e due mesi di carcere per il Dott. Agricola e due anni ed un mese per Giraudo.

Pena concordata, invece, per il Dott. Giovanni Rossano, farmacista, che ha patteggiato cinque mesi di reclusione (convertiti in 5.700 euro di multa) per avere fornito al medico sociale della squadra medicinali in violazione delle norme che regolano la preparazione delle ricette.

L'impianto accusatorio era finalizzato a cercare di fornire la prova che tra il 1994 e il 1998 la Juventus somministrasse ai propri giocatori una serie di prodotti farmacologici vietati, tra i quali l'"Epo". In realtà, su questo particolare aspetto, non si è raggiunta la prova della sussistenza del fatto¹: sul piano scientifico, cioè, non esiste la prova diretta dell'assunzione o della somministrazione di eritropoietina, a maggior ragione in un'indagine retrospettiva di parecchi anni, quale quella affidata alle cure del perito, ma tale circostanza, tuttavia, non ha impedito, sul piano processuale, di ritenere ugualmente raggiunta

¹ La sostanza in questione, infatti, non è mai stata trovata nella materiale disponibilità dello staff sanitario della compagine bianconera né si sono rinvenuti documenti che ne avrebbero potuto attestare l'acquisto né individuata la provenienza dei i fondi ai quali si sarebbe attinto per effettuare i relativi pagamenti.

la prova piena della responsabilità dell'imputato. In merito, infatti, la tesi del consulente tecnico nominato dal Tribunale ha ritenuto che, pur in assenza di una prova certa, l'utilizzazione del farmaco vietato sarebbe "deducibile" dalla presenza di alcuni valori ematici (ematocrito e ferretinemia) sospetti, così come indicati nelle cartelle mediche private della squadra afferenti ad alcuni giocatori. In sintesi pur non sussistendo in atti la prova di acquisto di eritropoietina, vi è, invece, la prova piena e certa della sua somministrazione ai giocatori.

Sul punto la difesa, però, aveva definito quei casi "anomali", riconducendo l'esito dei valori riportati ad una taratura impropria delle macchine e a situazioni fisiologiche particolari. Leggendo in altro contesto quei valori — aveva replicato la difesa — il sospetto uso di "Epo" non sussisterebbe.

In ogni caso, la contestazione della frode sportiva (capo *g*) dell'imputazione²), pur non costituendo il reato punito più gravemente

² Le contestazioni di cui al capo *g*) sono le seguenti: « artt. 1 L. 13 dicembre 1989 n. 401, 110, 81 co. 2, c.p., per avere, in concorso tra loro, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento di competizioni sportive organizzate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, Campionato di Calcio di Serie A, Coppa Italia, compiuto una pluralità convergente di atti fraudolenti consistiti nel: 1) procurarsi, detenere e somministrare ai calciatori trattati, specialità medicinali contenenti sostanze rientranti nell'elenco formulato dal C.I.O. relativo alle "Classi di sostanze proibite e dei metodi proibiti" in materia di 'doping', deliberato dal C.O.N.I e recepito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, e nella lista di riferimento delle classi farmacologiche di agenti e metodi 'doping' adottata nel quadro della convenzione antidoping fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 29 novembre 1995 n. 152 o sottoporli a metodi 'doping' proibiti dal predetto elenco (...);

2) procurarsi, detenere e somministrare ripetutamente ai calciatori trattati, senza la prescritta ricetta, senza una apposita indicazione prescrittiva nelle relative cartelle sanitarie, e senza un consenso informato del calciatore trattato, specialità medicinali al di fuori delle indicazioni autorizzate dal Ministero della Sanità, nel convergente intento di attuare nei confronti dei calciatori trattati percorsi farmacologici di attivazione biochimica, bioenergetica, neurotrasmettitoriale, a livello cerebrale e/o muscolare e/o cardiaco e di incrementarne le prestazioni (...);

3) procurarsi, detenere e somministrare ripetutamente ai calciatori trattati, senza la prescritta ricetta, senza una apposita indicazione prescrittiva nelle relative cartelle sanitarie, e senza un consenso informato del calciatore trattato, specialità medicinali al di fuori delle indicazioni autorizzate dal Ministero della Sanità, nel convergente intento di attuare nei confronti dei calciatori trattati percorsi farmacologici di attivazione psicofisica e biologica (...);

4) procurarsi, detenere e somministrare ripetutamente ai calciatori trattati, senza la prescritta ricetta e senza una apposita indicazione prescrittiva nelle relative cartelle sanitarie, la specialità medicinale Voltaren a base di diclofenac, autorizzata

tra quelli enunciati nel decreto di citazione, ha certamente rappresentato il nucleo centrale dell'intero processo, atteso che essa ha rappresentato, senza dubbio, l'accusa più pesante e preoccupante per i rappresentanti di una società di calcio professionistica di assoluta eccellenza, quale è appunto la Juventus F.C.

Un ruolo di assoluta preminenza che si spiega anche perché, da un lato, all'espresso fine della realizzazione di tale delitto si è praticamente messa in moto l'intera organizzazione di illeciti che ha poi determinato la contestazione di quasi tutti gli altri reati; dall'altro, perché l'intera macchina investigativa ha preso le mosse avendo di mira proprio l'accertamento della frode sportiva. La fattispecie *de qua*, secondo la contestazione del Pubblico ministero, sarebbe stata realizzata attraverso l'uso di molte sostanze, alcune vietate dai Regolamenti sportivi e rientranti, altresì, nelle classi di sostanze elencate dalla legge 376/2000; altre la somministrazione delle quali è consentita solo in

dal Ministero della Sanità per il trattamento di affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative (artrite reumatoide, spondilite anchilosante), artrosi, reumatismo extra-articolare, stati dolorosi da flogosi di origine extrareumatica o post-traumatica, episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico, episodi dolorosi acuti in atto nel corso di coliche renali ed epatiche, caratterizzata da effetti collaterali tali da consigliarne un uso mirato e per periodi di tempo molto brevi (disturbi gastroenterici; manifestazioni allergiche, cutanee e mucose; disturbi del sistema nervoso centrale quali astenia, capogiri, cefalea, convulsioni, disturbi sensoriali o della visione, insonnia, irritabilità, tinnito; alterazioni renali; alterazioni epatiche; alterazioni dell'emopoiesi; alterazioni dell'apparato respiratorio), e invece somministrata, anche a immediato ridosso o nel corso della competizione, e, quindi, non in condizioni di sospensione dell'attività agonistica, a calciatori affetti da patologie inabilitanti rientranti nelle indicazioni autorizzate dal Ministero della Sanità, con la finalità di mascherare la forma morbosa grazie all'attività antidolorifica del Voltaren, ed altresì a calciatori non affetti da alcuna patologia e trattati nei tempi immediatamente precedenti la partita con le finalità sia di ridurre farmacologicamente gli effetti algici della prestazione, sia di migliorarne farmacologicamente la cenestesi, nel convergente intento di alterare le prestazioni degli atleti, per di più esponendoli sia a effetti collaterali che potevano richiedere l'utilizzo di altri farmaci per antagonizzare tali effetti (tipo gastro-enteroprotettori) sia al rischio di un peggioramento della forma morbosa e di una conseguente protrazione nel tempo del trattamento farmacologico;

5) procurarsi, detenere e somministrare ai calciatori trattati specialità medicinali ad acquisto, conservazione ed uso riservati a ospedali e case di cura a norma dell'art. 9 D. Leg. n. 539/1992, e non utilizzabili "in situazioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere" (...)

6) procurarsi, detenere e somministrare ai calciatori trattati, sia durante il ritiro

certe forme e a determinate condizioni; altre ancora di libero uso.

La sentenza, nella peculiarità delle argomentazioni in essa svolte, è utile quale spunto per alcune riflessioni in materia di legislazione antidoping e, soprattutto, del rapporto intercorrente tra essa e la disciplina normativa dettata dall'art. 1 della legge 401/89³.

1. La legge n. 376 del 14 dicembre 2000.

Il fenomeno del 'doping' può essere qualificato, in estrema sintesi, come la pratica relativa all'assunzione di sostanze, ovvero alla sottoposizione di pratiche, volte a modificare le condizioni psicofisiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

Una condotta chiaramente contraria ai principi di lealtà sportiva, oltre che potenzialmente dannosa per l'integrità psico-fisica degli atleti e che, proprio per questo, è stata da sempre tenuta nella dovuta considerazione da parte degli organismi federali, pronti a punire tale prassi con provvedimenti disciplinari anche piuttosto pesanti.

In Italia, il riconoscimento del carattere di illecito penale di simili condotte è avvenuto il 14 dicembre 2000, con l'introduzione della

precampionato, sia durante la stagione agonistica, prodotti contenenti creatina a dosaggi giornalieri superiori ai 6 grammi (inizialmente dosi comprese fra i dieci e i trenta grammi/die; successivamente dosi pari a una decina di grammi/die), nonché negli intervalli delle partite a dosaggi pari a 2-3 grammi, in contrasto con le specifiche indicazioni fornite al riguardo dal Consulente in materia della Juventus F.C. s.p.a., in maniera continuativa e senza necessità clinica, con l'intento di potenziare le prestazioni di atleti per i quali non erano documentate condizioni cliniche che giustificassero l'impiego di siffatte dosi di creatina e pur nella consapevolezza di eventuali sovraccarichi epatici o renali o effetti collaterali tipo diarrea o incremento ponderale; 8) non riportare nelle cartelle cliniche relative ai calciatori le somministrazioni, le prescrizioni, le indicazioni, i dosaggi, la natura e la durata dei trattamenti farmacologici ad essi praticati».

³ Giova sottolineare che nel processo in esame non si potè procedere ad una contestazione dell'art. 9 della legge 376/00 atteso che le indagini prendono il via prima dell'entrata in vigore della legge antidoping (il decreto di citazione a giudizio è del luglio 2001) e che i fatti oggetto di contestazione riguardano fatti commessi dal 1994 fino all'ottobre 1998. Essa avrebbe potuto costituire elemento determinante per il processo solo se, in virtù dei principi applicabili nel caso di successione di leggi penali nel tempo, avesse prodotto l'effetto dell'*abolitio criminis* di cui al secondo co. dell'art. 2 del codice penale ovvero quello dell'*abrogatio legis* di cui al successivo terzo co., qualora, peraltro, con tale legge fosse stato introdotto un regime sanzionatorio complessivamente più favorevole all'imputato

legge n. 376 ("Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il 'doping'"), la quale ha espressamente sancito il carattere di reato nell'attività di assunzione o somministrazione di sostanze o pratiche dopanti o "coprenti", sostanze, cioè, che hanno quale obiettivo quello di "nascondere" all'occhio dei controlli antidoping l'avvenuta assunzione di sostanze vietate.

L'art. 1 della legge recita: *«L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il 'doping', con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522⁴. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti.*

Costituiscono 'doping' la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti».

È chiaro, infatti, che nelle ipotesi in cui l'assunzione e la somministrazione di determinati farmaci sia giustificata da una situazione patologica nella salute dell'atleta si configura una ipotesi di non punibilità. A tal fine il legislatore ha, però, previsto l'obbligo per l'atleta di certificare le condizioni patologiche e di mettere a disposizione delle autorità preposte ai controlli la relativa documentazione medica. Il reato sarà escluso soltanto laddove si dimostri, da parte dell'atleta,

⁴ Di fronte all'impiego sempre più diffuso di prodotti e metodi dopanti con gravi conseguenze per la salute degli sportivi, il Consiglio d'Europa ha presentato a Strasburgo il 16 novembre del 1989 la «Convenzione contro il 'doping'», ratificata dall'Italia con la legge 522/95. Alla Convenzione hanno aderito complessivamente 49 Paesi europei, introducendo sanzioni disciplinari per contrastare l'uso di sostanze dopanti attualmente in vigore. Un ulteriore passo in avanti è stato fatto con la risoluzione n. 1/2000 della IX Conferenza dei ministri europei responsabili dello sport, che si è tenuta a Bratislava il 30 e 31 maggio 2000. Nel documento sono contenuti i principi essenziali delle politiche comunitarie e, in particolare, è previsto che ogni Paese riveda le misure legislative nel campo del 'doping', con modifiche al codice penale; le leggi e i regolamenti relativi ai prodotti farmaceutici e alla sanità pubblica con riferimento alla protezione dell'infanzia; la normativa concerne i professionisti sanitari che lavorano nel settore sportivo.

l'effettiva presenza della malattia e non attraverso il solo adempimento degli oneri di comunicazione e certificazione imposti dalla legge.

Dalla lettura del testo normativo gli obiettivi perseguiti dalla legge appaiono ben chiari: da un lato la tutela sanitaria delle attività sportive, dall'altro la lotta contro il 'doping'.

Si discute se, per il perseguimento di tali obiettivi, sia dato rinvenire un limite all'ambito di operatività della legge: nel silenzio della norma, infatti, vi è chi ritiene che l'efficacia della stessa vada estesa a qualsiasi prestazione sportiva competitiva e chi, invece, sostiene che debba essere limitata a quelle sole condotte realizzate nel contesto di gare ufficiali organizzate e gestite dal CONI, dal Comitato Internazionale Olimpico o da federazioni a loro affiliate. Sul punto si può osservare che nella legge 376/2000 affinché l'assunzione e la somministrazione di farmaci dopanti (o la sottoposizione a pratiche mediche dopanti) siano punibili è necessario che il fatto sia commesso al precipuo scopo di «*alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o di modificare il risultato dei controlli sulle pratiche vietate*» (art. 9). Al fine di verificare la sussistenza di una fattispecie penalmente rilevante, quindi, bisognerà effettuare una duplice valutazione del requisito psicologico dell'agente: da un lato, sarà necessario accertare la sussistenza dei requisiti di coscienza e volontà nell'assumere, procurare o somministrare i farmaci vietati; dall'altro che tale condotta sia finalisticamente orientata all'alterazione delle prestazioni agonistiche (dolo specifico). Il richiamato principio trova il conforto della recente giurisprudenza di legittimità: «*Il reato di cui all'art 9, comma 1, l. 14 dicembre 2000 n. 376, recante "disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il 'doping'" è configurabile solo a condizione che la condotta ivi prevista sia specificamente diretta "al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti", ovvero "a modificare i risultati dei controlli" sull'uso dei farmaci e delle sostanze ricompresi nelle classi previste dall'art. 2, comma 1, della legge medesima*» (Cass. pen., sez. III, 1 febbraio 2002, n. 11277, Gariazzo)⁵.

Di conseguenza, la previsione di questa specifica forma di dolo dovrebbe portare ad escludere la rilevanza penale delle condotte di procacciamento, somministrazione, favoreggiamento o assunzione di

⁵ In dottrina, sul punto, cfr: R. GUARINIELLO, *La legge sul 'doping' tra Corte di Cassazione e Ministero della Salute*, in *Foro It.*, 2002, 281; G. MARRA, *Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il 'doping'. Profili penalistici*, in *Cass. pen.*, 2001, 1417.

sostanze dopanti che avvengano al di fuori di attività sportive svolte a livello agonistico.

2. La legge 401/89.

Il vuoto legislativo esistente in materia di 'doping' prima della riforma del 2000, ha fatto registrare uno sforzo «interpretativo» teso a far rientrare, nelle previsioni della l. n. 401/89, l'assunzione di sostanze vietate per alterare le prestazioni sportive.

La normativa in oggetto, in effetti, qualifica come illecito penale, non solo l'offerta di denaro o di altra utilità ai partecipanti a competizioni sportive per raggiungere un risultato diverso da quello naturale, ma contempla anche il generico compimento di «atti fraudolenti volti al medesimo scopo» (art. 1)⁶: si riteneva, quindi, percorribile la sussunzione di quei comportamenti nell'ambito di tale particolare previsione, considerato che anche il 'doping' – concretizzandosi in una forma di artificio volto a falsare il risultato sportivo e il leale svolgimento di una competizione – individuasse un atto fraudolento finalizzato ad alterare l'esito del confronto sportivo. Tale forzatura esegetica non ha registrato il conforto della giurisprudenza, né di legittimità né di merito, che non ha mai riconosciuto il 'doping' come illecito penale ai sensi della l. 401/89: tale normativa, infatti, è segnatamente rivolta a contrastare la diffusione nel mondo dello sport del fenomeno delle scommesse clandestine gestite dalla criminalità organizzata, che ac-

⁶ L'art. 1 della l. 401/89 prevede: « Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni ». L'articolo menzionato, rubricato "frode in competizioni sportive", è appunto quello contestato agli imputati nel capo g) del decreto di citazione a giudizio.

compagnavano alcune manifestazioni sportive di rilevanza nazionale, prevalentemente calcistiche, ma anche ippiche, pugilistiche e via discorrendo, capaci di influenzare pesantemente l'esito e il risultato delle competizioni sportive stesse. Per questa ragione, essa venne definita "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive" e presentava quale suo obiettivo principale la persecuzione della mercificazione dei risultati di eventi agonistici⁷. Si è ritenuto, cioè, che le condotte fraudolente sanzionate dalla norma dovessero consistere in accordi di contenuto sinallagmatico tra soggetti esterni alla competizione sportiva e gli stessi atleti, la cui penale responsabilità si concretizza (ai sensi del secondo co.) nell'accettazione, da parte di questi ultimi, di denaro o promessa di denaro.

La semplice assunzione di sostanze dopanti non giungeva, quindi, ad assumere giuridica rilevanza, a meno che non si inserisse all'interno di questo meccanismo corruttivo a rilevanza e proiezione esterna. Il 'doping' assumeva rilievo penalistico «riflesso» nel momento in cui costituiva «il mezzo» attraverso il quale l'atleta tentava di alterare il risultato della gara a fronte della dazione e della interrelata ricezione di denaro o di altra utilità.

Questa soluzione ermeneutica è stata, tuttavia, confutata da

⁷ « Scopo della legge n. 401/89 è quello di evitare l'irruzione nel mondo dello sport delle attività di gioco e di scommesse clandestine: gli "atti fraudolenti volti al medesimo scopo", di cui all'art. 1 legge n. 401/89, devono pertanto essere identificati alla stregua degli atti espressamente individuati nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva: pertanto, l'ambito di applicazione della legge non può essere esteso ai fenomeni autogeni di 'doping' che trovano la loro esclusiva sanzione negli ordinamenti sportivi. Il Presidente della Federazione non ha pertanto l'obbligo, ai sensi dell'art. 361 c.p., di segnalare all'autorità giudiziaria l'assunzione, da parte di un atleta, di sostanze dopanti » (Cass. pen. Sez. VI, 25 gennaio 1996, n. 3011, Omini).

« Non integra gli estremi della frode in competizione sportiva, ai sensi dell'art. 1 co. 1 l. 13 dicembre 1989 n. 401, la condotta di un corridore ciclistico il quale, durante un ritiro collegiale organizzato in vista del campionato mondiale di "mountain bike", ma al di fuori dell'attività agonistica vera e propria, assume sostanze anabolizzanti vietate dai regolamenti medico-sportivi » (Pretura Trento, 24 maggio 1993).

In dottrina sull'argomento, v. R. BORGOGNO, *Sulla riconducibilità del 'doping' al delitto di « frode in competizioni sportive » ex art. 1 l. 13 dicembre 1989, n. 401*, in *Arch. pen.*, 1992, 610; V. LENOCI, *Profili penalistici del 'doping' sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1992, 126; ID., *Sull'illecito sportivo per 'doping'*, (Nota a Commissione d'Appello Federale Federazione Italiana Nuoto 28 giugno 1991; Commissione Disciplinare Federazione Italiana Nuoto 14 maggio 1991), in *Riv. dir. sport.*, 1992, 150

alcuni commentatori⁸ principalmente sulla scorta di due argomentazioni: da un canto, il bene giuridico tutelato dalla norma è identificabile nel regolare e corretto svolgimento delle manifestazioni sportive, ragion per cui sarebbe idonea ad integrare la fattispecie di reato una qualsiasi condotta astrattamente lesiva di siffatto interesse. L'assunzione di sostanze farmacologiche al fine di alterare la genuinità delle prestazioni potrebbe rientrare appieno in tale previsione, prescindendo dal suo inserimento in un accordo corruttivo. D'altro canto, si è giustamente osservato che, in base all'inequivoco tenore della norma, l'aspetto «sinallagmatico» è requisito ineludibile per l'enucleazione della fattispecie in riferimento alle condotte individuate nel primo co. dell'art. 1 della legge 401/89. Nel rimando, invece, agli «altri atti fraudolenti», diversi dalla promessa di denaro o di altra utilità, che «chiunque» (nel nostro caso, l'atleta) potrebbe compiere «al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione», non c'è alcun richiamo alla necessaria presenza di una «controprestazione».

Sulla scorta delle precisazioni inerenti agli ambiti applicativi delle due distinte fattispecie, sembra evidente che il fenomeno del 'doping', da un lato, e la necessità di salvaguardare la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive, dall'altro, non siano due ambiti nettamente distinti e che le rispettive normative presidino interessi giuridici in taluni frangenti analoghi. Di per certo, un conto è il fenomeno del 'doping', altro è il più ampio *genus* rappresentato dalla fattispecie della frode nelle competizioni sportive: mescolare acriticamente le due tematiche e le rispettive previsioni normative può indurre a credere — erroneamente — che i due aspetti e le due distinte previsioni si sovrappongano e necessariamente si riferiscano, sempre e comunque, allo stesso campo di applicazione. In realtà, vi sarebbero gli estremi per individuare, tra le due normative, un rapporto di complementarità: il più ampio margine operativo garantito dalla fattispecie di cui all'art. 1 della legge 401/89 potrebbe consentire di arrivare a "recuperare" nell'alveo del penalmente rilevante anche fattispecie non riconducibili ai più angusti ambiti entro i quali può spiegare la propria

⁸ T. PADOVANI, *Commento alla legge 401/98*, in *Legisl. pen.*, 1990, 94; R. GUARINIELLO, *Per la legge la salute è un vizio*, in *Micromega*, n. 1, 2000, 191.

efficacia la legge 376/2000⁹.

In sintesi, la previsione di cui all'art. 1 della legge 401/89 rappresenta — come chiaramente sostenuto anche nella sentenza in commento¹⁰ — un'ipotesi di reato a forma libera, capace di trovare applicazione anche sulla base di comportamenti che prescindano da fatti di corruzione; né sussiste, sulla scorta del tenore letterale della disposizione, la necessità che gli "altri atti fraudolenti" richiamati dalla seconda parte della norma debbano essere intesi e interpretati solo alla luce delle condotte di corruzione sportiva espressamente descritte nel suo primo periodo. Nella sentenza *de qua* è dato leggere, infatti, che «si ritiene, allora, che (...) non si possano stabilire limiti astratti e astratti requisiti di condotta, senza che essi trovino specifico riferimento nel dato normativo della disposizione in esame, se non addirittura con esso contrastanti. Occorre, invece, di volta in volta verificare — conformemente a quanto testualmente richiesto dalla norma — se i comportamenti presi in considerazione costituiscano atti fraudolenti volti a raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione e non può esservi dubbio, sotto questo aspetto, che la somministrazione o l'assunzione di sostanze capaci di modificare la prestazione agonistica dell'atleta, costituiscono comportamenti perfettamente riconducibili al concetto di atti fraudolenti finalizzati ad alterare l'esito della competizione sportiva¹¹ (...)».

Dall'analisi delle due fattispecie, in ogni caso, non è dato affermare che si tratti di condotte coincidenti, dal momento che si è in presenza — come si è visto — di condotte completamente diverse tra loro, perché è un dato incontrovertibile che il delitto previsto come frode

⁹ Anche l'uso di sostanze non rientranti tra quelle previste dalla legge 376 può costituire atto fraudolento volto a modificare l'esito della competizione sportiva e, dunque, è comportamento che rimane punibile a norma dell'art. 1 legge 401/89, norma che non entra in rapporto di genere a specie con l'art. 9 legge 376/2000.

¹⁰ Si legge testualmente in sentenza « che se davvero per individuare gli altri atti fraudolenti ai quali si fa riferimento nella seconda parte del contestato articolo 1 si dovesse rimanere ancorati alle caratteristiche peculiari delle condotte espressamente descritte in precedenza, si finirebbe col vanificare completamente il dettato del legislatore, di fatto rendendone quasi inutile la previsione, perché davvero non si vede in quanti altri comportamenti potrebbe praticamente concretarsi la condotta di chi compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo ».

¹¹ Lettura corroborata, ad avviso dell'organo giudicante, dai plurimi interventi caratterizzanti i lavori parlamentari che hanno portato a quella che sarebbe stata la stesura definitiva dell'art. 1 della legge 401/89

sportiva, pur se con il limite del compimento di atti fraudolenti, è da ritenersi reato a forma libera, mentre la stessa definizione non risulta adeguata alla fattispecie contenuta nell'art. 9 legge 376/00, trattandosi in questo caso di reato a forma vincolata, attesa la descrizione analitica e tassativa della relativa condotta.

Differente resta, altresì, anche l'ambito di applicazione delle due norme, dal momento che la legge 376/2000, sulla scorta del tenore letterale della previsione, dovrebbe trovare applicazione a tutte le prestazioni agonistiche degli atleti, mentre l'articolo 1 della legge 401/89 è riferibile soltanto alle competizioni sportive organizzate dal CONI e da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato.

Per non parlare, infine, dell'interesse giuridico protetto dalle due disposizioni, completamente diverso. Con la legge antidoping ci si prefigge l'obiettivo della tutela della salute delle persone interessate all'attività sportiva, in genere, e della lotta contro il 'doping', in particolare, mentre attraverso la previsione del delitto di frode sportiva si intende tutelare la correttezza e la lealtà nello svolgimento delle competizioni sportive organizzate da enti pubblici riconosciuti dallo Stato, con lo specifico obiettivo di evitare che se ne alteri il risultato. Si può verificare, in verità, qualche caso di parziale coincidenza di condotte e di apparente interferenza tra le due normative; ipotesi concretamente realizzabile allorché l'atto fraudolento sia costituito dall'uso di una sostanza che rientri specificamente tra quelle elencate dalla legge antidoping¹². In questo caso, infatti, la fattispecie concretamente posta in essere assume rilevanza penale per entrambe le normative in questione, determinando, da un lato l'applicabilità della disposizione relativa alla frode sportiva, dall'altro l'irrogazione anche delle sanzioni previste dall'art. 9 della legge 376/00 in ordine all'uso di sostanze rientranti nelle specifiche tabelle introdotte da tale legge; ricorrerebbe — limitatamente all'impiego delle predette sostanze — un caso di concorso di reati, per la differente obiettività giuridica delle norme in questione che impedirebbe l'applicazione del rapporto di specialità, rimanendo ovviamente assegnata all'accertamento del fatto in concreto, poi, la verifica della sussistenza di un concorso materiale ovvero di un concorso formale di reati, qualora, in quest'ultimo caso, ne fosse accer-

¹² Come accaduto in relazione al procedimento preso in esame, dove è stato contestato suppletivamente, nel corso del dibattimento, l'uso di una sostanza, quale l'eritropoietina, certamente vietata pure dalla legge 376/00.

tata l'eventuale unicità di condotta.

3. Le condotte penalmente rilevanti secondo la legislazione antidoping.

Dalla lettura del testo normativo emerge in maniera estremamente chiara quali sono le specifiche condotte che il legislatore ha inteso prendere in considerazione: non si parla, infatti, solo di «*assunzione di farmaci*», ma anche di «*sottoposizione a pratiche mediche*», purché idonee a conseguire gli scopi individuati nella norma. Nella definizione di 'doping' rientrano, pertanto, non soltanto l'impiego di particolari sostanze che influiscono sulla prestazione fisica, ma anche quei trattamenti medici che producono nell'organismo umano lo stesso risultato. L'equiparazione si è resa necessaria, atteso il frequente ricorso da parte degli atleti a pratiche quali il c.d. 'doping' ematico o trasfusione ematica (autologa e/o eterologa) che raggiungono gli stessi risultati dell'assunzione di prodotti dopanti¹³.

Le condotte incriminate dalla fattispecie, quindi, sono plurime: stabilisce infatti l'art. 9, commi 1 e 2, che venga punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze (primo co.); si sottopone a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche (ad es., il cosiddetto 'doping' ematico o autotrasfusione), idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche; ovvero, pone in essere le due condotte summenzionate, essendo pacificamente possibile il concorso tra i due reati; si potrà, cioè verificare che l'atleta che pratici il 'doping' attraverso l'utilizzo di sostanze dopanti, al tempo stesso si sottoponga a

¹³ Per una compiuta e puntuale disamina degli argomenti sommariamente trattati, cfr: C. MARZELLA, (*intervento*), in *Atti del convegno "Legalità e sport"*, Modena, 24 gennaio 2004.

pratiche mediche illecite. In tale frangente, sarà chiamato a rispondere di entrambi i reati.

Una precisazione si impone.

Con riferimento all'atleta che faccia uso di sostanze dopanti, nell'ipotesi del primo co. dell'art. 9, la condotta presa in considerazione dal legislatore è chiaramente dolosa; ovvero, intanto lo sportivo risponderà in sede penale della sua condotta, se ed in quanto abbia dato il suo consenso all'assunzione delle sostanze vietate. Ne discende che le conseguenze dell'eventuale somministrazione di farmaci e sostanze illecite a sua insaputa graveranno non certamente sull'atleta, che non sarà punibile e che resterà, al contrario, soltanto vittima del reato, ma esclusivamente su chi ha posto in essere una simile condotta, unico soggetto responsabile sotto il profilo penale. Un esempio concreto potrebbe rinvenirsi negli episodi riferiti dal calciatore Daniel Bravo, ex giocatore del Parma, che ha precisato come il giorno della partita tutti i titolari della squadra venissero sistematicamente sottoposti ad alcune iniezioni; il farmaco veniva indicato ai giocatori come un semplice composto vitaminico.

In una simile ipotesi saranno i vari preparatori atletici, medici e/o dirigenti che dispongono la somministrazione dei farmaci che dovranno rispondere non solo del reato di 'doping', ma anche di lesioni dolose se non, addirittura, di omicidio colposo nel caso in cui dalle pratiche vietate sia derivato un danno alla salute dell'atleta ovvero la morte. Gli atleti saranno esclusivamente persone offese dal reato con facoltà di costituirsi parte civile in sede processuale.

4. La duplicità di intenti perseguiti dalla legge.

La dichiarata punibilità dell'atleta ha fatto sì che, con la legge antidoping, l'ordinamento italiano sanzionasse penalmente la condotta di chi reca danno alla propria integrità psicofisica: in una sorta di "controtendenza" rispetto alle recenti opzioni legislative dell'ordinamento italiano — si pensi alla depenalizzazione dei reati di uso di sostanze stupefacenti a scopo personale — il legislatore per tutelare il diritto alla salute si spinge sino al punto di sancire la responsabilità penale di chi pone in essere condotte autolesive. Tale opzione ha determinato, così, che "autore" del reato e "persona offesa" dal reato divenissero qualità rinvenibili in capo allo stesso soggetto — lo sporti-

vo che assume sostanze dopanti — con le conseguenti difficoltà che ciò determina sotto il profilo procedimentale e processuale, attesa la differente disciplina che governa le distinte figure giuridiche dell’“indagato” e della “persona offesa”, ovvero dell’“imputato” e della “parte civile”.

Tale “anomalia” è diretta conseguenza proprio della duplicità di intenti perseguiti dalla legge: se la normativa in questione avesse avuto ad oggetto solo la tutela della lealtà e della regolarità delle competizioni agonistiche, e non anche la tutela sanitaria delle attività sportive, restando sostanzialmente immutati gli obiettivi da conseguire, l’atleta fruitore di sostanze vietate sarebbe stato soltanto soggetto attivo del reato e nessuna perplessità sarebbe sorta in merito alla disciplina applicabile. Optare per la responsabilità penale dell’atleta, inoltre, ha certamente privato gli organi inquirenti di un potenziale supporto investigativo “interno” nella lotta per cercare di debellare il fenomeno: risulta, infatti, difficile ipotizzare una condotta dello sportivo collaborativa con l’autorità nell’accertamento dei fatti e nell’individuazione dei soggetti che gli hanno fornito o somministrato le sostanze dopanti, atteso che, nel momento in cui questi renda simili dichiarazioni, assumerà *ipso facto* la qualità di coindagato e, successivamente, di coimputato.

In ogni caso, dalla lettura delle motivazioni della sentenza si è potuto appurare che anche in assenza di simili conseguenze di carattere processuale (certamente non riscontrabili in ordine alla legge 401/89), la collaborazione di chi, seppur a diverso titolo e ruolo, è coinvolto nella somministrazione e/o assunzione di farmaci vietati è totalmente assente. I giocatori bianconeri chiamati a testimoniare al processo — Del Piero, Torricelli, Zidane, Viali, Baggio, Inzaghi, Deschamps — hanno, infatti, sostenuto in aula di non sapere o non ricordare cosa venisse loro somministrato né per via orale, né per endovenosa, né tramite flebo.

I Pubblici ministeri non convinti dalla correttezza delle dichiarazioni rese dai bianconeri al momento di testimoniare in tribunale — con particolare riferimento all’assunzione di creatina — chiedevano al giudice la trasmissione degli atti all’Ufficio della Procura, lasciando così intendere di avere intenzione di procedere ad una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato che avrebbe visto quali indagati alcuni giocatori (o ex) della Juventus per il rea-

to di falsa testimonianza¹⁴.

Il Giudice ha condiviso molte delle perplessità manifestate dagli organi inquirenti; il caso più evidente è stato ritenuto quello di Moreno Torricelli, la cui versione dei fatti, si legge nel dispositivo, «è stata verosimilmente costruita ad arte»: il suo «comportamento scorretto» impone «un ulteriore accertamento giudiziario». Alessio Tacchinardi a sua volta avrebbe reso «false dichiarazioni» sulla natura di un suo malore, con «comportamenti che integrano estremi di reato». Severe le valutazioni prospettate nei confronti anche di altri atleti: l'atteggiamento di Attilio Lombardo è stato definito «evanescente», mentre la testimonianza di Gianluca Viali è stata «fumosa» e «poco convincente». «Considerazioni analoghe, infine, vanno fatte per le dichiarazioni rese da Amoruso, Baggio, Ferrara, Inzaghi, Montero, Peruzzi. È compito del pubblico ministero — ribadisce il Giudice Casalbore — valutare gli ulteriori effetti di tali testimonianze, che nell'ambito di questo processo sono risultate tutte inadeguate e inattendibili¹⁵».

Il Giudice Casalbore ha riconosciuto che tutti i giocatori, in sintesi, sono intervenuti per riferire fatti e circostanze in modo assolutamente contrastante con gli elementi logici e probatori emergenti dagli atti e nell'unico intento di confortare le affermazioni sostenute dall'imputato; non ha comunque disposto, la trasmissione degli atti all'ufficio della Procura, ma giova ricordare che, per il reato previsto dall'art. 372 c.p., è comunque possibile procedere d'ufficio.

Se questi sono stati gli esiti a fronte di una contestazione del

¹⁴ Sul punto particolarmente significativa stata la testimonianza del calciatore Ravanelli che, al pari di quasi tutti gli altri giocatori esaminati come testimoni, viene definito in sentenza « un teste difficile, non collaborativo, sfuggente e, in qualche caso, con buona probabilità, falso o reticente (...) » trasparendo in modo evidente e chiaro « la sua difficoltà, la sua ritrosia nel riferire correttamente e completamente fatti riguardanti il mondo al quale ancora appartiene e relativi a personaggi che sono stati e in gran parte sono tuttora colleghi, amici, dirigenti e via di questo passo ».

¹⁵ Il rischio dell'apertura di un procedimento a carico di Del Piero, per falsa testimonianza, non sussiste: il problema non riguarda, infatti, il contenuto delle dichiarazioni da lui rese, inattendibili al pari di quelle rilasciate dagli altri giocatori, ma è relativo al fatto che il giocatore era stato iscritto nel registro degli indagati il 17 luglio 1999 e per lui, come per altri, il pubblico ministero aveva presentato richiesta di archiviazione accolta dal giudice per le indagini preliminari in data 30 agosto 2000. La testimonianza di Del Piero, perciò, deve essere considerata l'equivalente di dichiarazioni rese dall'imputato, per cui nessun effetto giuridico può discendere da eventuali false o incomplete affermazioni.

reato di frode sportiva, è facile immaginare quale sorta di “collaborazione” potrebbe mai rinvenirsi se l’immediata conseguenza processuale di ciò consti non più nel solo rischio di un’imputazione per falsa testimonianza, ma nella certezza dell’immediata assunzione della qualità di coimputato: risultato ineludibile sulla scorta dell’attuale formulazione del testo normativo della legge 376/2000. Al fine di cercare di evitare simili discrasie, allora, sarebbe auspicabile un intervento sulla normativa antidoping, che potrebbe tradursi nella previsione di specifiche circostanze attenuanti a favore dell’atleta, la cui operatività sia subordinata ad una effettiva collaborazione con l’Autorità giudiziaria nell’accertamento dei fatti e nell’individuazione dei soggetti che gli hanno fornito o somministrato le sostanze dopanti. Curiosamente, la vicenda processuale che ha coinvolto il prestigioso Club torinese — benché in essa non sia rinvenibile alcuna contestazione *ex art. 9* della legge 376/2000 — ha, di fatto, permesso di evidenziare ulteriormente le imperfezioni e le anomalie di una legislazione incompleta e scarsamente efficace sul piano dei risultati.

La normativa antidoping, infatti, suscita anche altre perplessità: sancire la penale responsabilità per ‘doping’ dell’atleta significa aver raggiunto la prova dell’avvenuta assunzione di sostanze dopanti o della sottoposizione a pratiche mediche dopanti; e sebbene tali prove siano conseguibili soltanto attraverso esami clinici (prelievi di sangue e/o di urine), nella l. 376/2000 non v’è alcuna disposizione che sancisca a carico degli sportivi l’obbligo, penalmente sanzionato, di sottoporsi a tali esami. I test clinici, infatti, possono essere eseguiti, anche a sorpresa, ma solo con il consenso degli atleti.

Sotto tale profilo era senza dubbio più “coerente” la prima normativa antidoping di cui si è dotato l’ordinamento italiano, positivizzata nella l. 1099/71¹⁶, che puniva l’impiego di sostanze no-

¹⁶ Questo il testo delle norme penali contenute nella legge 1099/71: « Gli atleti partecipanti a competizioni sportive, che impiegano, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, sostanze che possono risultare nocive per la loro salute e che saranno determinate col decreto di cui al successivo art. 7, sono puniti con l’ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Chiunque somministra agli atleti che partecipano a competizioni sportive le sostanze di cui al precedente co., al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, è punito con l’ammenda da lire 100.000 a lire 1 milione. Se il fatto è commesso dai dirigenti delle società o associazioni sportive cui appartengono gli atleti, dagli allenatori degli atleti partecipanti alle gare o dai commissari tecnici, l’ammenda è triplicata. L’ammenda è altresì triplicata per coloro che

cive per la salute degli atleti, assunte per modificare artificiosamente le loro energie naturali.

La legge in oggetto, infatti, prevedeva che gli ufficiali sanitari, i medici condotti ed i medici incaricati delle visite, potessero prelevare, prima e dopo le gare, i campioni di sostanze biologiche degli sportivi ammessi alle gare che si trovassero negli spazi destinati agli atleti, alle gare ed al personale addetto. L'atleta che si fosse rifiutato di sottoporsi al prelievo veniva punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, che era la medesima sanzione prevista a carico dello sportivo che fosse risultato positivo al controllo.

L'atleta che rifiutava di sottoporsi al prelievo veniva, altresì, escluso dalla gara con provvedimento dell'autorità sportiva; se la gara avesse già avuto luogo, sarebbe stato disposto dalla stessa autorità l'annullamento ad ogni effetto della sua partecipazione.

Purtroppo la legge n. 1099/71 ha avuto scarsissimi riscontri applicativi, soprattutto a causa della previsione di un sistema sanzionatorio decisamente blando. Tutte le ipotesi di reato previste, infatti, erano sanzionate con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, per cui l'efficacia deterrente di queste disposizioni è stata decisamente tenue. Il basso profilo sanzionatorio adottato dal legislatore del 1971 ha poi indotto la depenalizzazione di queste fattispecie di reato, realizzatasi con la legge n. 689/1981¹⁷. Quest'ultima ha, infatti, trasfor-

commettono il reato nei confronti dei minori di anni 18» (art. 3).

«Chiunque, in occasione di competizioni sportive, sia trovato, negli spazi destinati agli atleti, alle gare ed al personale addetto, in possesso delle sostanze di cui al precedente art. 3, primo co., è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000» (art. 4).

«Gli ufficiali sanitari, i medici condotti ed i medici incaricati delle visite ai sensi del quarto co. dell'art. 2, possono prelevare, prima e dopo le gare, i campioni di sostanze biologiche degli atleti ammessi alle gare stesse che si trovino negli spazi indicati dal precedente articolo. L'atleta che rifiuti di sottoporsi al prelievo è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

L'atleta che rifiuta di sottoporsi al prelievo è altresì escluso dalla gara con provvedimento dell'autorità sportiva; se la gara ha già avuto luogo, verrà disposto dalla stessa autorità l'annullamento ad ogni effetto della sua partecipazione. I medici incaricati dei prelievi indicati nel presente articolo sono ufficiali di polizia giudiziaria durante l'espletamento di tali funzioni » (art. 5).

¹⁷ Alcuni interpreti hanno dubitato dell'effettiva depenalizzazione, atteso che l'art. 34 legge 689/81 prevede una deroga alla decriminalizzazione in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed igiene sul lavoro, categoria nell'ambito della quale si ritiene rientri, a pieno titolo, la prestazione sportiva, alla luce della riconosciuta natura subordinata del contratto di lavoro sportivo.

mato in illeciti amministrativi tutte le contravvenzioni punite con la sola ammenda

La normativa attualmente vigente prevede, invece, che una volta ottenuto il consenso dell'atleta per effettuare i necessari prelievi non è prevista poi alcuna possibilità per lo sportivo o per il suo difensore di poter intervenire, in contraddittorio, durante lo svolgimento delle analisi, magari con la nomina di un consulente tecnico di parte. Né è prevista la possibilità per l'atleta di chiedere una sorta di "riesame" dei risultati degli accertamenti, qualora questi fossero risultati a lui pregiudizievoli. L'unico reale strumento difensivo di cui potrebbe godere l'atleta in tale fase è costituito dalla applicabilità dell'art. 223 disp. a.c.t. c.p.p. che impone all'autorità amministrativa preposta al controllo l'avviso all'interessato del giorno, ora e luogo delle analisi. L'inservanza dell'obbligo del preavviso determina, in sede processuale, la inutilizzabilità sotto il profilo probatorio dei risultati delle analisi. La disciplina, cioè, sembra svilupparsi in maniera "disomogenea": in una prima fase appare improntata ad un eccessivo garantismo; successivamente, passa all'attuazione di condotte ai limiti della violazione del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti. Un'impostazione meno differenziata avrebbe potuto suggerire da un lato, la previsione di sanzioni penali anche a carico dell'atleta che rifiuti di sottoporsi ai controlli; dall'altro, la concreta possibilità dell'esercizio del diritto di difesa in contraddittorio nello svolgimento delle analisi di laboratorio.

5. La responsabilità penale dell'extraneus.

La legge 376/2000 non punta il suo obiettivo solo sull'atleta: è, infatti, penalmente responsabile, e sottoposto al medesimo meccanismo sanzionatorio, anche chi garantisce il procacciamento, la somministrazione ed il favoreggiamento nell'utilizzazione dei farmaci vietati: ipotesi, quest'ultima, che si apre ad una vasta e diversificata gamma di possibili attività, spaziando da condotte strettamente "materiali" (ivi compresa la semplice custodia, da parte di un terzo, dei farmaci vietati, a prescindere dalla diretta responsabilità nella cessione delle sostanze agli sportivi che ne facciano uso) fino a ricomprendere anche l'esercizio di un'influenza agevolatrice sul potenziale assuntore, concretamente rinvenibile anche nell'ipotesi della simulata dissuasione.

La normativa in commento prevede un regime sanzionatorio

decisamente più severo per chi «*commercia*» farmaci e sostanze vietate, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente (reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni – art. 9, co. 7).

Una prima riflessione porta a valutare con perplessità la scelta del legislatore di punire più severamente la condotta del commercio di sostanze dopanti, senza, però, prevedere l'operatività delle aggravanti di cui all'art. 9, co. 3, lett. *a)*, *b)* e *c)* in relazione a tale fattispecie.

La previsione *de quo*, è bene precisare, si differenzia dalla condotta di «*procacciamento*», prevista dal primo co. dello stesso articolo, per il fine di lucro che deve necessariamente connotare la condotta di chi commercia¹⁸. Questo aspetto consente di effettuare anche un'altra valutazione: a differenza della condotta dell'atleta, infatti, il legislatore non ha configurato una fattispecie al cui perfezionamento sia richiesto il requisito del dolo specifico. La condotta incriminata si realizza anche a prescindere dall'impiego dei farmaci dopanti nelle competizioni sportive. Per la punibilità del commercio di sostanze dopanti, cioè, non occorre che la condotta sia preordinata al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, proprio in virtù dell'assunto che il disvalore del fatto tipico è individuato nel connotato patrimoniale del commercio non autorizzato e non nell'alterazione delle competizioni agonistiche.

6. Le sanzioni accessorie.

Tra gli elementi di novità introdotti dalla legge n. 376/2000, rispetto ai precedenti legislativi in materia (la l. 401/1989 e la l. 1099/71), da registrare è l'introduzione, a carico di chi assume o somministra sostanze dopanti, di specifiche sanzioni accessorie quali l'interdizione temporanea dall'attività quando il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria (art. 9 co. 4). L'interdizione permanente dal-

¹⁸ Si discute se la norma preveda un reato abituale (che presuppone una reiterazione della condotta protratta nel tempo) ovvero se per intergere il reato di commercio basti anche un solo atto di vendita. Il tenore letterale del testo normativo dovrebbe far optare per la natura istantanea del reato.

l'attività sportiva è, invece, prevista quando il fatto è commesso da un dipendente del CONI o di una federazione sportiva nazionale, o società, associazioni o enti riconosciuti dal CONI (art. 9 co. 5); in tale frangente opererà anche l'aggravante di cui all'art. 9, co. 3, lett. c) (le altre circostanze aggravanti fanno riferimento alle ipotesi nelle quali dal fatto derivi un danno alla salute dell'atleta (art. 9, co. 3, lett. a) e quando il fatto è commesso nei confronti di un minorenni (art. 9, co. 3, lett. b)). Anche in questo caso non può non sottolinearsi un'altra apparente discrasia: di non facile comprensione, infatti, è la ragione per la quale nessuna circostanza aggravante sia stata prevista nell'ipotesi che il fatto sia stato posto in essere da un medico.

L'ultima sanzione accessoria, di natura patrimoniale, è la confisca dei farmaci, delle sostanze e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato, che è sempre ordinata in caso di sentenza di condanna (art. 9, co. 6).

7. I farmaci "vietati" e il parere del TAS del 26 aprile 2005.

Ai fini dell'individuazione delle sostanze vietate i parametri normativi di riferimento sono dati dalle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522, e dalle indicazioni del C.I.O. e dagli organismi internazionali preposti al settore sportivo a cui si accompagna la lista dei farmaci, sostanze e pratiche considerate 'doping' fornita dalla Commissione di vigilanza e di controllo (cosiddetta « Commissione 'Antidoping'») di nomina ministeriale (art. 2) ed approvata con decreto del 15 ottobre 2002 dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

L'art. 2 co. 3 impone alla Commissione una revisione periodica delle classi di farmaci dopanti, con cadenza non superiore a 6 mesi. Tuttavia non può sfuggire come i tempi per il necessario adeguamento normativo rispetto alle possibili "novità farmacologiche" in materia di 'doping' potrebbe creare il rischio di vuoti normativi, con la conseguente impossibilità di reprimere quelle pratiche dopanti create e poste in essere prima del loro inserimento nell'elenco della Commissione.

In dottrina si dibatte se la "ripartizione in classi" dei farmaci vietati di cui all'art. 2, sia da considerarsi una elencazione tassativa, con conseguente divieto di utilizzo delle sole sostanze espressamente

richiamate nell'elenco della Commissione; o se, invece, leggendo la disposizione in combinato disposto con l'art. 9, sia possibile considerare vietata qualsiasi sostanza che, seppur non inserita nella classificazione, sia idonea a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

La seconda ipotesi renderebbe, certamente, più duttile lo strumento normativo che godrebbe di un a sorta di "aggiornamento" costante nell'attività interpretativa del giudice. Un operato che non sfocerebbe, comunque, nella indiscriminata discrezionalità, atteso che l'interprete dovrebbe, in ogni caso, attenersi rigorosamente al dettato dell'art 9, potendo qualificare come vietate anche sostanze che, benché non inserite nella ripartizione in classi di cui all'art. 2, siano idonee a far conseguire all'atleta i medesimi fini illeciti.

Tuttavia, sulla base del tenore letterale delle norme richiamate, una simile impostazione, per quanto auspicabile, non appare condivisibile alla luce del principio di tassatività delle norme penali il quale, incontestabilmente, impone che l'impiego delle sole sostanze e pratiche mediche elencate nei decreti ministeriali assuma rilevanza penale, mentre resta fuori dall'area delle condotte incriminate l'impiego di farmaci e metodi che, pur essendo *in re ipsa* dopanti, non siano stati ancora inclusi nelle liste dei farmaci vietati¹⁹.

Bene avrebbe fatto il legislatore a prevedere, accanto alla classificazione della Commissione – giusta attuazione del principio di tassatività delle norme penali – la possibilità riconosciuta al giudice di sanzionare anche quelle condotte che mirano a raggiungere gli stessi risultati vietati dalla legge, attraverso l'impiego di sostanze che, pur non rientrando nell'elenco, hanno gli stessi effetti farmacologici e quindi garantiscono all'atleta lo stesso risultato.

Non a caso nella Convenzione di Strasburgo è prevista in appendice una lista delle classi di farmaci 'doping' e per ciascuna classe (oltre all'elenco delle sostanze citate a solo titolo di esempio) l'elenco si

¹⁹ In tal senso anche la giurisprudenza: il GIP Tribunale Biella 13 settembre 2001 non ha convalidato l'arresto di un soggetto indagato per il reato di cui all'art. 9 legge n. 376/00 per aver commerciato 10 fiale di medicinali Deca Durabolin (nandrolone decanoato), sul rilievo che non essendo ancora stato emanato il Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto individuare le classi di sostanze dopanti, la norma non poteva considerarsi efficace.

chiude con l'espressione « *e sostanze affini*». Ben si sarebbe potuto, allora, accogliere il suggerimento della Convenzione, prevedendo nel corpo del primo co. dell'art. 9 della l. 376/2000 una analoga espressione di chiusura che estendesse il divieto anche all'utilizzo di «*sostanze affini*» o, ancor più esplicitamente, di «*altre sostanze comunque idonee a conseguire i medesimi risultati*».

Su tali questioni, lo stesso Coni ha rivolto al Tribunale arbitrale dello sport di Losanna due quesiti ai fini dell'emissione di un "*parere pro-veritate*" in ordine alla vicenda del processo Juventus. A conferma di quanto poc'anzi esposto, lo scorso 26 aprile, anche il Tas - composto da François Carrard, Presidente, Massimo Coccia e Luigi Fumagalli, membri - ha ribadito al comitato olimpico italiano che «non è punibile in ambito sportivo l'uso di farmaci non espressamente vietati dalla normativa antidoping».

Nello specifico, il Tribunale di Losanna ha inteso chiarire che l'uso di sostanze farmacologiche che non sono espressamente proibite dalla legge sportiva, e che non possono essere considerate come sostanze simili o associate a quelle espressamente proibite, non può essere sanzionato con provvedimenti disciplinari. Comunque, a prescindere dalla presenza o meno di sentenze pronunciate da autorità statali, le autorità sportive sono obbligate a perseguire l'uso di sostanze farmacologiche che sono proibite dalla legge sportiva o qualsiasi violazione di una norma anti-doping, al fine di adottare provvedimenti disciplinari. In tal caso, ogni azione disciplinare deve tener conto: delle norme sostanziali e dei regolamenti applicabili al momento della violazione contestata, del principio della "*lex mitior*", della giurisdizione della organizzazione o dell'organo che conduce tale azione disciplinare, così come dei tempi di prescrizione stabiliti dalle regole applicabili.

Le autorità sportive - precisa, inoltre, il Tas - devono indagare circa l'uso da parte di atleti di sostanze non incluse nella lista proibita, e che non possono essere considerate come sostanze simili o associate a quelle espressamente proibite solo al fine di informare la WADA di possibili nuove forme di doping. Riguardo all'uso di sostanze farmacologiche incluse nella lista proibita o alla violazione di altre norme anti-doping, le autorità sportive devono utilizzare tutti i metodi di esame disponibili e devono avviare senza indugio un procedimento disciplinare qualora vengano a conoscenza, per mezzo di qualsiasi fonte di informazione, di una possibile violazione, lasciando poi agli organi di giustizia il compito di determinare se ci sono indizi suffi-

cienti, in conformità con gli standard probatori applicabili, per applicare sanzioni disciplinari.

Dopo l'esame del parere, il CONI, d'intesa con la F.I.G.C., ne ha trasmesso immediatamente copia - insieme a tutti i documenti consegnati al T.A.S. a corredo della richiesta di parere - alla Procura Antidoping affinché essa possa valutarne ogni aspetto di rilevanza disciplinare. Copia del parere è stata, altresì, rimessa alla Commissione Scientifica Antidoping del CONI al fine di possibili informative del CONI alla WADA, circa l'uso di sostanze non incluse nella lista di quelle proibite.

Nella vicenda che ha visto coinvolto il Club bianconero, tra i farmaci "sospetti" ci sono, fra i tanti, anche il Voltaren, il Samyr, l'Orudis, il Neoton, l'Esafosfina, utilizzati, secondo l'accusa, per «modificare le caratteristiche psicofisiche e biologiche degli atleti e incrementarne surrettiziamente le prestazioni». Di fatto non si tratta di sostanze dopanti: il Neoton è creatina; l'Orodis è un antinfiammatorio utilizzato per alleviare i dolori muscolari, artritici o influenzali esattamente come Voltaren; il Samyr è un blando antidepressivo utilizzato anche per l'effetto placebo; l'Esafosfina è un metabolita intermedio nella trasformazione del glucosio alimentare e aiuta il corpo a liberare composti con legami fosforici altamente energetici. La riconducibilità di tali farmaci nell'alveo delle sostanze vietate perché dopanti è diretta conseguenza del loro utilizzo in modalità *off-label*²⁰: prassi che può costituire 'doping', così come sostenuto dal Procuratore Guariniello alla fine del processo. Infatti, giova ricordarlo, il Tribunale torinese ha riconosciuto che ai giocatori della Juventus, nel periodo che va dal 1994 al 1998, sono stati somministrati farmaci con l'intento di migliorarne le prestazioni, sfruttando gli «effetti secondari» dei prodotti.

Sul punto il Dott. Fabrizio Tencone - membro dello staff sanitario del club bianconero - in ordine alla somministrazione di creatina (il Neoton) ed alla prescrizione di psicofarmaci (Samyr) ha puntualizzato che alla base del loro impiego c'era sempre una giustificazione terapeutica. Circostanza confermata anche da Gianluca Vialli. Tuttavia, dal tenore della sentenza risulta evidente che le spiegazioni del

²⁰ Al di fuori cioè delle indicazioni terapeutiche e delle modalità di somministrazione prescritte dalla scheda tecnica e inserite nel foglio illustrativo approvati dal Ministero della Sanità e, oltretutto, somministrati per finalità che comunque non risultano curative di alcuna riscontrata patologia.

Dott. Tencone non sono state sufficienti ad orientare il libero convincimento del giudice, atteso che se fossero state confermate le specifiche esigenze sanitarie alla base della somministrazione dei prodotti richiamati avrebbe operato una causa di non punibilità, con conseguente sentenza di assoluzione anche nei confronti del Dott. Agricola.

Tuttavia, la responsabilità del medico della compagine sportiva è stata accertata avendo riguardo anche — e soprattutto — al modo con cui è stata garantito l'approvvigionamento dei farmaci²¹. La condotta del Dott. Agricola è stata attuata, a parere del magistrato, in violazione di quanto stabilito dal codice deontologico sotto un duplice profilo: «da una parte, invero, la necessità di accumulare e detenere un numero così rilevante di medicinali, per giunta appartenenti pure a particolari classi farmacologiche (...) non trova alcuna giustificazione e alcuna corrispondenza nel fine prioritario della salute degli atleti; in secondo luogo, il modo in cui tali specialità medicinali sono state procurate non risulta certamente ispirato all'«osservanza dei protocolli previsti dalla normativa vigente» ».

²¹ Il riferimento normativo è dato dal decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 539, con il quale il legislatore — in attuazione della direttiva 92/26/CEE — ha disposto, tra l'altro, la classificazione dei medicinali proprio ai fini della loro fornitura, chiarendo molto chiaramente ed enumerando le ragioni per le quali, esclusi i medicinali da banco o di automedicazione, essi sono soggetti a prescrizione medic (artt. 3 e 4). Come si può notare, però, l'eventuale intrinseca pericolosità derivante dall'uso del medicinale in mancanza di controllo medico, anche in condizioni normali di utilizzazione, costituisce solo una delle indicate ragioni, che non esaurisce il quadro complessivo dei motivi che hanno indotto il legislatore, in sintonia con la normativa CEE, a rendere obbligatoria la prescrizione medica. Non a caso, con lo stesso decreto legislativo, sono stati classificati pure medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, e cioè riservata a taluni medici e a taluni ambienti, ovvero medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti ovvero medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile ovvero ancora medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista. Ciò significa che anche tutti i medici (e i farmacisti) non sono assolutamente liberi nell'acquisto e nella gestione dei medicinali e, soprattutto, sono tenuti al rigoroso rispetto degli obblighi di documentazione nelle prescrizioni, negli acquisti, nelle cessioni e nella distribuzione in genere dei medicinali, per evitare di vanificare proprio le menzionate regole di circolazione dei farmaci che il legislatore ha ritenuto di stabilire con il decreto legislativo n. 539/92. Il medico, in particolare, è tenuto allo scrupoloso rispetto dell'obbligo della prescrizione medica che, oltretutto, deve rispondere pure a specifiche caratteristiche formali e sostanziali e riferirsi ad accertate patologie di individuati pazienti, dei quali deve essere riportato il nome in ricetta, unitamente all'indicazione della posologia prescritta dal medico per l'indicato prodotto medicinale.

Nessuna ragione pratica, ad esempio, potrebbe giustificare l'acquisto preventivo di alcuni farmaci tra i quali, ad esempio, il Neoton, il Liposom forte, il Bentelan compresse, ma anche l'Orudis ed il Mepral iniettabili per via endovenosa e altri.

Pur a voler valutare gli acquisti nell'ottica della migliore comodità di gestione dei farmaci in vista di un'utilizzazione in via di urgenza per il medico sportivo, ugualmente non può trovare alcuna giustificazione la detenzione di tali medicinali acquistati e detenuti in via preventiva.

Si è precisato, ad esempio, che il Liposom forte è stato ritenuto necessario solo per alcuni casi, oltretutto eccezionali, e allora perché non lo si è acquistato di volta in volta, a seconda delle accertate esigenze? Perché detenerlo nell'armadio come se si sapesse già che sarebbe servito, a dispetto della dichiarata eccezionalità dei casi in cui lo si sarebbe utilizzato?

Si è sostenuto pure che un prodotto come il Bentelan è da considerare come un farmaco salvavita, ma tale caratteristica certamente non riguarda la specialità del Bentelan compresse che, in quanto tali, non possono salvare la vita a nessuno. Si è perciò aggiunto, al momento delle conclusioni, che tali compresse, la cui assunzione oltretutto è vietata in modo assoluto dai regolamenti sportivi, sarebbero state utilizzate per le patologie sofferte dai giocatori nei periodi di accertata inidoneità. Ma anche a tal proposito, come è evidente, c'è da chiedersi allora come mai tali farmaci siano stati acquistati e detenuti in via assolutamente preventiva, anch'essi con la prestabilita regola della giacenza minima, quasi in previsione dell'inidoneità di alcuni giocatori per i quali tali prodotti farmaceutici avrebbero potuto avere una qualche utilità.

In secondo luogo, soprattutto le modalità d'acquisto dei medicinali non corrispondono in alcun modo a quanto la legge stabilisce a tal riguardo. I farmaci non possono circolare liberamente, per essi la legge impone precise regole, quali ad esempio quelle relative alla obbligatoria prescrizione in ricetta del medico, ad esclusione soltanto per i farmaci cosiddetti da banco o quelli di automedicazione e tali regole devono essere rispettate anche e prima di tutti dal medico».

In ordine alla vicenda processuale che ha, comunque, coinvolto il club juventino, restano ancora in piedi alcune "perplexità": come riuscire a conciliare la condanna del Dott. Agricola che ha garantito il

procacciamento e la somministrazioni dei farmaci vietati e l'assoluzione, per quel medesimo capo di imputazione, del più alto dirigente della società sportiva chiamata in causa? Sarebbe come dire che l'abuso di sostanze farmacologiche fosse stata una iniziativa intrapresa e portata avanti esclusivamente dal medico, per di più ai danni della società inconsapevole. E se i vertici societari erano ignari di tutto (le motivazioni della sentenza, in relazione alla posizione del Dott. Girando, sul punto sono chiarissime), allora la stessa società è stata danneggiata dall'iniziativa del Dott. Agricola. Conseguenza logico-giuridica è il riconoscimento della qualità di "persona offesa dal reato" in capo alla società sportiva, attesa la condotta criminosa che il medico sociale ha attuato nei suoi confronti e che si è sintetizzata nell'aver realizzato plurime condotte di frode sportiva, esponendo, altresì, i suoi giocatori a gravissimi rischi per l'incolumità personale con annesso pregiudizio sotto il profilo dell'immagine. La paradossale conseguenza è che, dati tali presupposti e sulla scorta dell'emanata sentenza, nessuno potrebbe seriamente contestare la legittimità di una citazione in giudizio del Dott. Agricola da parte della stessa dirigenza della Juventus, finalizzata all'ottenimento di un "congruo" risarcimento per i danni patiti. Si tratta, come evidente, di perplessità dettate più dal buon senso che da un rigoroso sillogismo tecnico-giuridico.

Un'altra "curiosità" nasce dal fatto che benché il Tribunale di Torino abbia accertato la responsabilità penale del medico sociale della squadra per aver somministrato — *sua sponte?* — sostanze dopanti ai giocatori nel periodo 1994-1998, tutti gli atleti juventini, nel periodo in questione, sono sempre risultati negativi ai controlli antidoping, sia in campo nazionale che estero. Attesa una simile evidente discrasia tra gli esiti di un meticoloso accertamento probatorio in sede dibattimentale e i risultati delle analisi di laboratorio che quell'accertamento smentirebbero, ci si domanda quali possano essere stati gli elementi che hanno impedito una sentenza assolutoria anche nei confronti del Dott. Agricola, quantomeno ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p. (assoluzione perché contraddittoria la prova che il fatto sussista). *A fortiori*, in ogni caso, restano in piedi, a questo punto, forti perplessità in merito all'efficacia ed all'affidabilità dei controlli antidoping.